

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

C O D O G N O

SERVIZIO A C Q U A

R E G O L A M E N T O

PER LA DISTRIBUZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE

Delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 24-2-1969

Approvata dalla G.P.A. con provvedimento n° 8752 del 13-5-1969

GENERALITA'

Articolo 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO E NORME PER LA FORNITURA

Il Servizio di distribuzione dell'Acqua Potabile nel territorio del COMUNE di CODOGNO è affidato all'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI.-

La fornitura dell'Acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni contenute nel presente "REGOLAMENTO".- Detta fornitura è quindi subordinata alla accettazione del "REGOLAMENTO" da parte dell'Utente.-

Articolo 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'Acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.-

Sono consentite forniture a forfait, senza contatore, per le bocche da incendio e per "Uso Pubblico", nei limiti delle norme contenute nel successivo Articolo 7.-

Articolo 3 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in :

- a) - forniture per "USO PUBBLICO"
- b) - forniture per "USO PRIVATO"

Articolo 4 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'Acqua.-

F O R N I T U R E P E R U S O P U B B L I C O

Articolo 5 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per "Uso Pubblico" :

- a) - le fontanine pubbliche -
- b) - le bocche per l'innaffio delle strade e giardini pubblici -
- c) - gli impianti destinati al lavaggio delle fognature -
- d) - i pubblici gabinetti e lavatoi -
- e) - le bocche da incendio (idranti) installate su suolo pubblico -

Articolo 6 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E MISURAZIONE DELL'ACQUA

L'installazione degli impianti viene effettuata dalla Azienda su richiesta del COMUNE.-

Nei limiti del possibile, ogni fornitura di Acqua viene misurata con contatore; nei casi di forza maggiore - da stabilirsi dal COMUNE - la fornitura viene effettuata a deflusso libero ed i consumi vengono determinati a forfait.-

Articolo 7 - PRELIEVI

Il prelievo di Acqua per gli Usi di cui all'Articolo 5, lettera c), deve sempre essere preventivamente concordato con l'Azienda.-

F O R N I T U R E P E R U S O P R I V A T O

Articolo 8 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture per "Uso Privato" si distinguono in:

- a) - forniture per "Uso Domestico"
- b) - forniture per "Uso Industriale"
- c) - forniture per "Uso Agricolo"
- d) - forniture per "Uso Antincendio"

L'Acqua è fornita nel COMUNE di CODOGNO (Milano), nei locali dell'Utente per gli "Usi" citati e consegnata alla uscita del misuratore.-

L'Utente è tenuto a precisare per quale delle destinazioni citate l'Acqua verrà impiegata.-

Articolo 9 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il Contratto di fornitura decorre dalla data di installazione del misuratore ed ha la durata di un anno.-

La fornitura si intende tacitamente prorogata di anno in anno.-

L'Utente può comunque recedere dal Contratto di fornitura in ogni momento, effettuando la debita segnalazione alla Azienda, la quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore.-

Articolo 10 - DIRITTO ALLA FORNITURA

L'Azienda, nell'ambito della rete di distribuzione, entro i limiti del quantitativo d'Acqua dalla stessa riconosciuto

disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla concessione dell'Acqua all'Utente che ne fa richiesta.-

Per ottenere la fornitura il richiedente deve produrre, a discrezione dell'Azienda, documenti che comprovino la attendibilità della richiesta.-

Fanno carico all'Utente gli oneri relativi ad autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio di opere occorrenti per la esecuzione della fornitura che è comunque subordinata :

- a) - alla possibilità di effettuare le opere di allacciamento, valutata ad insindacabile giudizio dell'Azienda, nel rispetto delle norme tecniche dalla stessa emanate o di quelle di altri Enti competenti;
- b) - all'autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile nel quale deve essere installato l'impianto;
- c) - alla permanenza delle autorizzazioni stesse;

Articolo 11) - NORME PER LE FORNITURE

Le forniture d'Acqua Potabile sono effettuate ai proprietari ed agli usufruttuari degli immobili.-

Potranno essere concesse pure agli affittuari con il consenso legale del proprietario.-

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge.-

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in

condominio, l'Azienda può ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, semprechè i proprietari stipolino un unico Contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.-

In particolari casi e a giudizio insindacabile dell'Azienda per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dall'Azienda stessa.-

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.-

Quando la fornitura dell'Acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perchè possa procedersi alla costruzione dello impianto.-

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.-

Articolo 12 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLA FORNITURA

E' facoltà dell'Azienda di rifiutare le forniture per "Uso Industriale" e per "Uso Agricolo"; esse, inoltre, sono sempre revocabili e ciò ad insindacabile giudizio dell'Azienda e senza dar luogo - per nessun titolo - al risarcimento dei danni.-

Per detti "Usi" è altresì facoltà dell'Azienda installare, oltre al gruppo di misura, valvole limitatrici di portata, al fine di garantirsi da punte orarie troppo elevate.-

Articolo 13 - BOCCHHE ANTINCENDIO PRIVATE

Le forniture ad "Uso Antincendio" nell'interno di esercizi o di fabbricati civili ed industriali sono concesse a bocca libera; le relative prese di alimentazione restano distinte dalle altre e non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.-

L'Azienda provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata.-

L'Utente è tenuto a fornire all'Azienda lo schema definitivo d'installazione delle bocche da incendio, provvedendo altresì al suo tempestivo aggiornamento in caso di variazione.-

L'inadempienza di tale obbligo dà diritto alla Azienda di applicare all'Utente, a titolo di penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.-

Alle valvole di chiusura delle apparecchiature antincendio verranno applicati i sigilli dell'Azienda, da manomettere solo in caso di necessità; di detta manomissione l'Azienda dovrà essere informata tempestivamente e comunque entro 24 (ventiquattro) ore.-

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle relative operazioni di spegnimento.-

I relativi prelievi verranno valutati ed addebitati in base alla portata della bocca ed al suo presunto tempo di impiego.-

L'Utente comunque è tenuto responsabile della buona

conservazione dei sigilli ed è passibile, qualora l'Azienda non sia stata tempestivamente informata, della ammenda convenzionale di £. 3.000.=/giorno, a decorrere dalla data di presunta rottura del sigillo, avvenuta per qualsiasi caso, volontario od accidentale.-

Articolo 14 - DEPOSITO DI GARANZIA

All'atto della stipulazione del Contratto di fornitura, l'Utente deve versare, a garanzia pagamento consumi, un deposito cauzionale infruttifero la cui misura è indicata dalla Tabella allegata (Allegato B).-

Detto deposito verrà rimborsato, dietro presentazione della ricevuta, dopo l'avvenuta cessazione della fornitura e solo nel caso che l'Utente abbia sistemato ogni pendenza nei confronti dell'Azienda.-

Fanno inoltre carico all'Utente gli oneri fiscali inerenti alla fornitura e gli eventuali oneri di qualsiasi natura che per legge gravano o graveranno la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso dell'Acqua.-

Articolo 15 - TARIFFE

Ai fini della applicazione delle Tariffe i seguenti Usi restano così definiti:

a) - USO DOMESTICO - Si considera destinata ad "Uso Domestico"

l'Acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento dei piccoli giardini privati.-

- b) - USO INDUSTRIALE - Si considera destinata ad "Uso Industriale" l'Acqua utilizzata per attività industriale di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.-
- c) - USO AGRICOLO - Si considera destinata ad "Uso Agricolo" l'Acqua utilizzata per attività agricole di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.-
- d) - USO ANTINCENDIO - Si considera destinata ad "Uso Antincendio" l'Acqua utilizzata per la alimentazione di bocche da incendio.-

Le Tariffe di vendita dell'Acqua sono fissate nella Tabella di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento.-

Articolo 16 - ALLACCIAMENTI

Le opere di allacciamento, fino al misuratore ed alla saracinesca di arresto inclusi, sono eseguite - a spese dell'Utente - esclusivamente dalla Azienda che ne rimane proprietaria e ne assume l'obbligo della manutenzione ordinaria, restando all'Utente il diritto d'uso per la erogazione richiesta.-

L'Azienda si riserva il diritto di determinare il diametro dello allacciamento e di scegliere il luogo per la derivazione della presa.-

La posizione del misuratore viene stabilita a giudizio insindacabile dell'Azienda, tenuto conto, nei limiti del possibile, delle preferenze dell'Utente.-

E' esclusa la possibilità di installare misuratori in luoghi umidi e di difficile accesso.-

Tutte le manovre, verifiche, riparazioni su detti impianti, sono di esclusiva competenza dell'Azienda e sono pertan-

to vietate sia agli Utenti che ai terzi, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva da parte dell'Azienda di esperire ogni altra azione a norma di Legge.-

Articolo 17 - UTILIZZO DELL'ACQUA

L'Acqua non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti in Contratto, nè essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi.-

Infrazioni in tal senso sono perseguite a norma di Legge.- Nel caso di cessioni a qualunque titolo (subaffitto, trasloco, ecc.) dei locali occupati, l'Utente ha l'obbligo di informare l'Azienda per la chiusura del misuratore e la lettura dei consumi.-

In caso contrario l'Utente sarà responsabile, a tutti gli effetti, dei consumi effettuati dal subentrante, nonché di tutte le altre possibili conseguenze derivanti dalla mancata segnalazione.-

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto alla Azienda di sospendere la fornitura dell'Acqua e di procedere alla rimozione del contatore.-

E' comunque facoltà dell'Azienda di provvedere alla immediata rimozione del misuratore chiuso per cessazione di utenza ed all'isolamento esterno della sua presa.-

Articolo 18 - LIMITI DI RESPONSABILITA' DELLA AZIENDA

L'Azienda non risponde dei danni causati dall'Acqua a valle del punto di consegna, oltre il quale cessa - a tutti gli effetti - la sua responsabilità.-

Il "punto di consegna" è costituito :

- a) - dal misuratore, nel caso di utenza singola o di contatore centralizzato -
- b) - dalla saracinesca di arresto posta all'entrata del fabbricato, nel caso di misuratori installati nei singoli appartamenti.-

Inoltre a valle del contatore vengono collocati, a cura dell'Azienda ed a spese dell'Utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico.-

L'Azienda può verificare in ogni momento l'impianto e gli apparecchi dell'Utente, al solo fine di garantirsi da infrazioni contrattuali senza per ciò assumere responsabilità alcuna verso l'Utente o verso terzi.-

In caso di irregolarità, può sospendere la fornitura finchè l'Utente non effettui le opportune modifiche.-

Le variazioni temporanee di pressione, le interruzioni della fornitura per cause di esercizio e le sospensioni o limitazioni dovute a cause di forza maggiore o disposte dalle Autorità non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni o risoluzione del Contratto.-

Per esse l'Azienda non assume alcuna responsabilità, comunque si manifestino, con o senza preavviso.-

Articolo 19 - IMPIANTO INTERNO

Le tubazioni a valle del "punto di consegna" - di cui al precedente Articolo 17 - costituenti l'impianto interno sono di proprietà dell'Utente o di chi per esso, il quale se ne assume - a tutti gli effetti - la responsabilità, il carico e la manutenzione ordinaria e straordinaria.-

L'Utente è tenuto ad effettuare i propri impianti a regola d'arte, secondo le prescrizioni e le norme tecniche che regolano la materia e ad astenersi dall'usare apparecchi, macchine ed impianti tali da provocare disturbi di esercizio.-

L'Utente si rende garante, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, che l'impianto idrico interno non verrà utilizzato come presa di terra ed, inoltre, che non sarà collegato in alcun modo ad altre tubazioni convoglianti altri liquidi, anche se di caratteristiche simili.-

Le installazioni, per l'eventuale sollevamento dell'Acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'Acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.-

E' in ogni caso vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.-

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi, debbono essere sottoposti alla approvazione dell'Azienda.-

L'Azienda comunque, per le opere a valle del misuratore, pur declinando ogni responsabilità, si riserva il diritto di imporre norme particolari per quanto concerne il materiale da impiegare, diametri da adottare, sistemi di esecuzione, ecc. e ciò al fine di ottenere una razionale esecuzione delle stesse.-

L'Azienda può ordinare in qualsiasi momento tutte le modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.-

In caso di inadempienza, l'Azienda ha facoltà di

sospendere l'erogazione finchè l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danno o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.-

Nessun abbuono sul consumo dell'Acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti interni da qualunque causa prodotte.-

Articolo 20 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

L'Utente risponde della sottrazione, della distruzione e del deterioramento di materiali e di apparecchi della Azienda esistenti presso di Lui.-

L'Utente deve accertarsi che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati e rendere immediatamente nota ogni irregolarità.-

L'Utente deve inoltre attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo; sono comunque a Suo carico le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.-

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o le nicchie dei contatori.-

Qualora si verifichi una dispersione di Acqua, per quanto di competenza aziendale, l'Utente è tenuto nei limiti delle Sue possibilità a dare immediata comunicazione all'Azienda qualunque sia l'ora ed il giorno.-

In attesa dell'intervento del personale dell'Azienda, l'Utente è tenuto ad interrompere immediatamente i prelievi ed a provvedere alla chiusura del rubinetto di entrata del misuratore, o della saracinesca di arresto.-

L'Utente riconosce il diritto di accesso alla Azien-

da e se ne rende garante.-

Articolo 21 - APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura dell'Acqua sono di proprietà della Azienda; il loro tipo e calibro sono stabiliti dalla Azienda in relazione alla natura della concessione.-

All'atto della apertura e della chiusura del misuratore verrà redatto apposito verbale sottoscritto dall'Utente e riportante il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed i consumi dal medesimo registrati.-

L'Azienda ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavvisi o giustificazioni.-

Le quote di nolo degli apparecchi di misura sono fissate nell'Allegato "C" del presente Regolamento.-

Gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili all'Azienda e non essere manomessi per nessun motivo.-

L'eventuale manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.-

L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi, a giudizio dell'Azienda, in luogo inadatto alle verifiche ed alla sua conservazione.-